



GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La permuta di beni strumentali

di Viviana Grippo

OneDay Master di mezza giornata

BonelliErede
ec Euroconference

**Le fonti di finanziamento dell'impresa:
gli aspetti fiscali**

Scopri di più

L'[**articolo 1552, cod. civ.**](#), definisce **la permuta come** “... il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento delle proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”.

Si tratta, quindi, del **passaggio di beni da un soggetto ad un altro: A cede un bene a B e di contro B cede un bene ad A.**

La permuta può essere utilizzata **anche da due imprese**, che possono “*scambiarsi*” beni; può accadere, in particolare in momenti di crisi come quello che viviamo, che **due società adottino la permuta come alternativa all’acquisto**, per non dover ricorrere a finanziamenti esterni.

Contabilmente, ai fini della gestione della permuta, occorre fare riferimento **all’Oic 16**, il quale prevede che la permuta sia **trattata come compravendita**, con la conseguenza che si deve rilevare un **corrispettivo pari al valore di mercato del bene ricevuto** (valore che costituirà anche base di calcolo per l’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinabile in capo ai due permutanti).

Ipotizziamo che:

- la società A ceda a B un macchinario X avente **costo storico pari a 200.000 ammortizzato per 80.000, valore residuo da ammortizzare 120.000**;
- la società B, cede ad A un altro macchinario Y il cui **valore di mercato è pari a 130.000**.

Le **scritture contabili** saranno le seguenti:

Fondo ammortamento Macchinario a	Macchinario X	80.000
----------------------------------	---------------	--------

Diversi a	Fornitore B	158.600
-----------	-------------	---------

Macchinario Y	
130.000	



Iva a credito
28.600

Inoltre, A realizzerà una **plusvalenza pari a 10.000** che rileveremo come segue:

Fornitore B a	Diversi	158.600	a
Macchinario X 120.000			
a	Plusvalenza	10.000	
a	Iva a debito	<u>28.600</u>	.

Allo stesso modo:

- la **società B** cede alla società A un macchinario Y il cui **costo di acquisto è pari a 210.000,00, ammortizzato per euro 90.000,00 valore residuo 120.000,00**;
- la società A cede a B il macchinario X di cui sopra valore di mercato pari ad euro 130.000.

Le **scritture contabili saranno le seguenti:**

Fondo ammortamento Macchinario	a	Macchinario Y	90.000
Diversi a	Fornitore A	158.600	
Macchinario	X	130.00	
Iva a credito			<u>28.60</u>

Inoltre, B realizzerà una **plusvalenza pari a 10.000** che rileveremo come segue:

Fornitore A a	Diversi	158.600	a
Macchinario Y 120.000			
a	Plusvalenza	10.000	
a	Iva a debito	<u>28.600</u>	.

Occorre ricordare che, nel caso in cui unitamente allo **scambio di beni sia previsto anche un conguaglio in denaro**, si dovrà tenerne conto ai fini della **determinazione della plus o minusvalenza**.

È anche possibile che, all'atto della permuta **non si realizzi alcuna plus o minusvalenza**, è il caso della **permuto in senso proprio affrontata**, anch'essa, dal citato Oic. In tale fattispecie,



dice il Principio contabile n. 16, è necessario effettuare le rilevazioni sulla base dei valori contabili, il bene acquistato viene iscritto al medesimo valore di quello ceduto.

Si tratta, quindi, di una operazione neutrale, almeno per i **valori di carico dei beni**, ma come gestire gli **ammortamenti**?

In merito l'**Oic 16 non dice nulla**.

Possono verificarsi due casi:

- la **vita utile dei due beni permutati coincide**; in tale caso il bene acquisito andrà ammortizzato lungo la medesima vita utile residua, di modo che la quota annuale di ammortamento resti la medesima;
- la vita utile dei due beni non coincide; la vita utile del **bene acquisito va rideterminata**.

In questa ultima fattispecie occorrerà **effettuare una contabilizzazione** a “**saldi aperti**”, iscrivendo sia il fondo ammortamento che il **costo storico del bene ricevuto, non il residuo**, per un **valore pari a quelli del bene ceduto**.

Se torniamo all'esempio iniziale, con riferimento alle scritture dell'impresa A, avremo che la società **A ceda a B un macchinario X avente costo storico pari a 200.000 ammortizzato per 80.000**, valore **residuo da ammortizzare 120.000**, mentre la società B cede alla società A un macchinario Y il cui costo di acquisto è **pari a 210.000**, ammortizzato per euro 90.000 valore residuo 120.000.

Le scritture contabili saranno:

Fondo ammortamento macchinario a		Macchinario X	80.000
Credito vs B		a	
Diversi	146.400		
		Macchinario X	120.000
		a	
		Iva a debito	<u>26.400</u>
Diversi		a	
Diversi	236.400		
Macchinario 210.000			
Iva a credito			<u>26.400</u>
a F.do amm.to macchinario 90.000 a Credito vs B <u>146.400</u>			



L’Oic 16 esplicita le informazioni che debbono essere fornite nella **nota integrativa** al bilancio, con riferimento alle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo di permuta, infatti esso, tenuto conto che l'[articolo 2427, cod. civ.](#), richiede **di indicare in nota** “... *i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio ...*” e che “... *i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce ...*”, chiarisce che ai fini della rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali va fornita **separata evidenza di quelle acquisite a titolo di permuta**.